

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 18 ottobre 2006 (GU n. 255 del 2-11-2006)

Autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario denominato «Aric 243 L.S.», registrato al n. 12328.

IL DIRETTORE GENERALE
della sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'art. 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Vista la circolare 3 settembre 1990, n. 20 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 216 del 15 settembre 1990), concernente «Aspetti applicativi delle norme vigenti in materia di registrazione dei presidi sanitari»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari, nonché la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. Gazzetta Ufficiale n. 145 del 23 giugno 1995) concernenti «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, relativo al Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, alla immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;

Vista la domanda presentata in data 9 agosto 2004 dall'Impresa SCAM S.p.a. con sede legale in Strada Bellaria, 164 - S. Maria di Mugnano (Modena) diretta ad ottenere la registrazione del prodotto fitosanitario denominato: ARIC 243 L.S.;

Accertato che la classificazione proposta dall'Impresa è conforme al decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente l'attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE;

Visto il parere favorevole espresso in data 20 luglio 2006 dalla Commissione consultiva di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194;

Ritenuto di limitare la validità della autorizzazione provvisoria al tempo determinato in anni cinque a decorrere dalla data del presente decreto, fatto salvo l'obbligo di adeguamento alle decisioni comunitarie che saranno stabilite al termine della revisione comunitaria per la sostanza attiva: DICAMBA;

Vista la nota dell'Ufficio in data 6 settembre 2006 con la quale sono stati richiesti gli atti definitivi e l'impegno a presentare l'ulteriore documentazione ritenuta necessaria dalla Commissione consultiva senza pregiudizio per l'iter di registrazione;

Vista la nota in data 22 settembre 2006 dalla quale risulta che l'impresa ha ottemperato a quanto richiesto dall'Ufficio ed ha comunicato di voler preparare il prodotto fitosanitario medesimo nello stabilimento dell'impresa: Scam S.p.a. - Modena;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 8 luglio 1999;

Decreta:

A decorrere dalla data del presente decreto e per la durata di anni

cinque fermo restando l'esito delle valutazioni connesse agli ulteriori dati richiesti senza pregiudizio per l'iter di registrazione, l'Impresa SCAM S.p.a. con sede legale in Strada Bellaria, 164 - S. Maria di Mugnano (Modena) e' autorizzata a porre in commercio il prodotto fitosanitario IRRITANTE denominato ARIC 243 L.S. con la composizione e alle condizioni indicate nelle etichette allegate al presente decreto.

Il prodotto e' confezionato nelle taglie da: 1 0,250-0,500-1-5-10.

Il prodotto in questione e' preparato nello stabilimento dell'impresa: Scam S.p.a. - Modena, autorizzato con decreto del 25 ottobre 1972 e 27 novembre 1990.

Il prodotto fitosanitario suddetto e' registrato al n. 12328.

E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta allegata con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.

Il presente decreto sara' notificato, in via amministrativa, all'Impresa interessata e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 18 ottobre 2006

Il direttore generale: Borrello

Allegato

----> Vedere Allegato a pag. 12 della G.U. <----

Il testo di questo decreto è stato scaricato dal sito internet dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. Ricordiamo peraltro che l'unico testo definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale a mezzo stampa, che prevale in casi di discordanza; la riproduzione dei testi forniti nel formato elettronico è consentita purché venga menzionata la fonte, il carattere non autentico e gratuito.

ALLEGATO


ARIC 243 L.S.

Erbicida selettivo liquido solubile

COMPOSIZIONE

100 g di prodotto contengono:

- DICAMBA acido puro	g	21,2 (= 243,8 g/l)
(sotto forma di sale dimetilamminico)		
- Coformulanti	q. b. a g	100

**IRRITANTE**

FRASI DI RISCHIO: irritante per gli occhi. Nocivo per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

CONSIGLI DI PRUDENZA: conservare fuori dalla portata dei bambini. Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'impiego. Evitare il contatto con gli occhi. In caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare un medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico (se possibile, mostrargli l'etichetta). Non disperdere nell'ambiente. Riferirsi alle istruzioni speciali/schede informative in materia di sicurezza. Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

SCAM S.p.a. - Strada Bellaria, 164 41010 S.Maria di Mugnano - Modena Tel. 059-586511

Stabilimento di produzione: SCAM SPA - Modena

Registrazione n. del del Ministero della Salute

L 0,250 / 0,500 / 1 / 5 / 10

Partita n.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO Sintomi: irritante oculare, spasmi muscolari, dispnea, cianosi, possibile: atassia, bradicardia.

Terapia: sintomatica. Avvertenza: Consultare un centro antiveleni.

CARATTERISTICHE ARIC 243 L.S. è un erbicida di post-emergenza che agisce per assorbimento fogliare e, in misura più limitata, per assorbimento radicale. Viene traslocato mediante i flussi linfatici all'interno delle piante. Svolge la sua azione nei confronti delle malerbe sensibili alterandone il metabolismo enzimatico.

MODALITÀ E CAMPI D'IMPIEGO

ARIC 243 L.S. può essere impiegato per il controllo delle seguenti malerbe: Cencio molle (*Abutilon theophrasti*), Amaranzo (*Amarantus spp.*), Forbicina (*Bidens spp.*), Villucchio (*Calistegia sepium*), Fiordaliso (*Centaurea cianus*), Farinaccio (*Chenopodium spp.*), Stoppione (*Cirsium spp.*), Convolvolo (*Convolvulus spp.*), Convolvolo nero (*Fallopia convolvulus*), Stramonio (*Datura stramonium*), Fumaria (*Fumaria officinalis*), Attaccamani (*Galium aparine*), Uva turca (*Phytolacca decandra*), Poligoni (*Polygonum spp.*), Romice (*Rumex spp.*), Sicio (*Siclus angulatus*), Senecio (*Senecio vulgaris*), Erba morella (*Solanum nigrum*), Spergola (*Spergula arvensis*), Centocchio (*Stellaria media*), Soffione (*Taraxacum officinalis*), Veccia (*Vicia spp.*), Spino d'asino (*Xanthium spp.*).

Parziale risulta invece l'attività nei confronti di Anagallide (*Anagallis arvensis*), Borsa del pastore (*Capsella bursa-pastoris*), Camomilla (*Matricaria camomilla*), Crisantemo selvatico (*Chrysanthemum segetum*), Cocomero asinino (*Eobalium elaterium*), Papavero (*Papaver rhoeas*), Rafano (*Raphanus raphanistrum*), Senape selvatica (*Sinapis arvensis*), Ortica (*Urtica urens*), Veronica (*Veronica spp.*).

ARIC 243 L.S. può essere utilizzato sulle seguenti colture:

Frumento, Orzo, Segale, Avena: 0,4-0,5 l/ha, intervenendo dallo stadio fenologico delle 4-5 foglie fino alla fase di levata. In presenza di infestanti mediamente sensibili all'azione del Dicamba è consigliabile aggiungere prodotti a base di MCPA, Mecoprop, Mecoprop-P, 2,4D. **Mais:** 1,0-1,2 l/ha, intervenendo dall'emissione delle prime foglie fino ad una altezza massima della coltura di 40 cm. Nel caso di infestazioni complesse ed al fine di rendere completo lo spettro di efficacia dell'intervento erbicida è consigliabile utilizzare ARIC 243 L.S. alla dose di 0,7- 0,8 l/ha in miscela con formulati a base di Prossulfuron, Nicosulfuron, Rimsulfuron, Sulcotrione, Mesotrione, Bromoxynil ottanoato, ecc. In terreni sabbiosi il prodotto può dare origine a fenomeni di fitotossicità per cui ne è sconsigliato l'impiego. Non impiegare ARIC 480 L.S. su linee pure di mais da seme e su colture di mais dolce. **Sorgo:** 0,75 l/ha, intervenendo dall'emergenza della coltura fino allo stadio di 5° foglia.

Asparago: 0,2-0,5 l/ha, effettuando il trattamento all'inizio della primavera, prima dell'emissione dei turroni su terreno sarchiato e con un sufficiente grado di umidità.

Melo: 0,6-0,8 l/ha, intervenendo su infestanti in fase di attiva crescita. In presenza di infestazioni complesse e di malerbe mediamente sensibili è opportuno aggiungere preparati a base di MCPA. Nel caso di interventi localizzati lungo il filare della coltura, ridurre proporzionalmente i dosaggi impiegati in funzione della superficie di terreno effettivamente trattata. **Prati di graminacee** (da foraggio) e **Tappeti erbosi** (prati ornamentali, campi da golf, campi sportivi): 1,0 l/ha, applicando il prodotto quando le infestanti si trovano nei primi stadi di sviluppo e lasciando trascorrere almeno 4 giorni prima dello sfalcio successivo. Nel caso di interventi su prati di nuovo impianto, iniziare i trattamenti solo dopo il secondo sfalcio. Nel caso l'intervento non venga effettuato sull'intera superficie ma localizzato su determinate zone, utilizzare una soluzione allo 0,2% (20 ml in 10 litri di acqua) di formulato. **Terreni agricoli senza coltura:** 0,5-0,6 l/ha per il contenimento delle infestanti dicotiledoni al fine di evitarne la disseminazione e mantenere una copertura vegetale del terreno atta ad impedire l'erosione. 1,2 l/ha per l'eliminazione completa della vegetazione. Lasciare trascorrere almeno 20 giorni dal trattamento alla semina della coltura successiva.

ARIC 243 L.S. deve essere impiegato su infestanti nei primi stadi di sviluppo. Utilizzare un volume di acqua adeguato (200-400 l/ha) ed impiegare ugelli a ventaglio.

FITOTOSSICITÀ: evitare che la nube irrorata possa giungere a contatto con colture vicine. Effettuare un risciacquo accurato della botte in caso di impiego successivo su colture non indicate in etichetta.

AVVERTENZA: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. Qualora si verificassero casi di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

PERIODO DI CARENZA: intervallo che deve intercorrere tra l'ultimo trattamento e la raccolta: 130 giorni per il Sorgo; 30 giorni per il Melo, 20 giorni per le altre colture.

ATTENZIONE: da impiegarsi esclusivamente in agricoltura. Ogni altro uso è pericoloso. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da un uso improprio del preparato. Il rispetto delle predette istruzioni è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante, alle persone ed agli animali.

DA NON APPLICARE CON MEZZI AEREI - PER EVITARE RISCHI PER L'UOMO E PER L'AMBIENTE SEGUIRE LE ISTRUZIONI PER L'USO NON CONTAMINARE ALTRE COLTURE, ALIMENTI, BEVANDE E CORSI D'ACQUA DA NON VENDERSI SFUSO - SMALTIRE LE CONFEZIONI SECONDO LE NORME VIGENTI IL CONTENITORE COMPLETAMENTE SVUOTATO NON DEVE ESSERE DISPERSO NELL'AMBIENTE NON OPERARE CONTRO VENTO - IL CONTENITORE NON PUO' ESSERE RIUTILIZZATO

06A09686